



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente relatore

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Giudice

Dott. Andrea Marani

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni promosso da **MARIANNA DEL VICARIO** (C.F.:) nata il a e residente in e da **GIUSEPPINA DEL VICARIO** (C.F.:) nata il a e residente in c

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 24/12/2022 dalla sig.ra MARIANNA DEL VICARIO e dalla sig.ra GIUSEPPINA DEL VICARIO, hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali delle debitrici risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione delle istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto le debitrici non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a

liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) è ammissibile il ricorso congiunto delle istanti ai sensi dell'art. 66 CCII stante il rapporto di parentela tra le medesime (sorelle gemelle) e l'origine comune del sovraindebitamento;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalle debitrici nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, le istanti hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (pari a complessivi € , per Marianna Del Vicario e € per Giuseppina Del Vicario) in misura prevalente nei confronti di istituti di credito ed occasionata dall'esercizio dell'attività imprenditoriale di cui alla "società " loro intestata nella misura del 50% ciascuna su richiesta e insistenza del padre, Sig. (), che le avrebbe coinvolte solo formalmente;

~~OMISSIS - OMISSIS~~

la Società la cui
azienda veniva ceduta ad altra società in data senza versamento di alcun
corrispettivo, risulta cancellata in data 31/07/2013;

atteso che le debitrici risultano percettrici di un reddito netto mensile rispettivamente pari, ad euro Del Vicario Marianna e ad euro un Del Vicario Giuseppina, quasi integralmente assorbito per assicurare alle medesime e al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

1. beni immobili cointestati:

1.1. n. 2 terreni agricoli siti nel _____ censiti al catasto dello stesso Comune _____ diviso in 2 porzioni, AA Qual. seminativo e AB Qual. Vigneto, mq 3.310, Cl. 3; F. 5, part. 61, Qual. Vigneto, Cl. 3, m. 2.820;

1.2. locale deposito/garage sito nel Comune _____

l. _____ 1: censito al Catasto Fabbricati _____ u _____ ia 1, cat. C/6, sup. mq 65, PT, rendita € 211,49 (sui cui pende la procedura esecutiva immobiliare n. _____ r.g. _____ 2);

2. partecipazione societaria di Giuseppina Del Vicario (quota 33,33%) nella società _____ (CFI _____ con sede in _____, inattiva;

3. stipendio, al netto della somma trattenibile dalle debitrice per il proprio sostentamento e quello dei familiari di cui in appresso, pari ad euro _____ per Marianna Del Vicario e ad euro _____ per Giuseppina Del Vicario;

4. beni mobili registrati: proprietà di Giuseppina Del Vicario di ½ del motociclo di tipo _____ immatricolato il _____ ;

Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che, essendo il veicolo cointestato con il convivente della sig.ra Del Vicario che ne dispone per soddisfare le esigenze di organizzare la vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e visto lo scarso valore del medesimo (valore di acquisto 750,00 euro), sia giustificata la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo;

Per quanto attiene la partecipazione societaria della sig.ra Giuseppina Del Vicario nella società _____ (quota 33,33 %) in considerazione del fatto che la società è inattiva e la quota appare di esiguo valore, la stessa deve ritenersi esclusa dalla liquidazione;

circa la determinazione del limite di reddito trattenibile dalle debitrice per il sostentamento proprio e delle rispettive famiglie ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione

della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalle ricorrenti, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata per la sig.ra Marianna Del Vicario in € la somma necessaria al mantenimento della ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare (composto da due persone, di cui una) e per la sig.ra Giuseppina Del Vicario in € la somma necessaria al mantenimento della stessa e del proprio nucleo familiare (composto da due persone, ivi compreso il compagno convivente che percepisce un reddito di circa €) con cui fa fronte al

- OMISSIS -

dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente i limiti di cui innanzi, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata di tre anni dal deposito della domanda di apertura della procedura;

ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della debitrice **MARIANNA DEL VICARIO** (C.F.:) nata il e residente in Ancona, e dalla debitrice **GIUSEPPINA DEL VICARIO** (C.F.:) nata il a e residente in
OMISSIS

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. MARTA SBAFFO;

ORDINA alle debitrici, sopra meglio generalizzate, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica

certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della partecipazione societaria di Giuseppina Del Vicario (quota 33,33%) nella società _____ con sede in _____;

AUTORIZZA ai sensi dell'art. ex art. 270 comma 2, lett. e) la debitrice, Giuseppina Del Vicario, e i suoi familiari ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato il motociclo di tipo _____. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice Marianna Del Vicario e della sua famiglia in € _____ netti mensili, nonché al mantenimento della debitrice Giuseppina Del Vicario e della sua famiglia in € _____ netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalle parti al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata di tre anni dal deposito della domanda di apertura della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda, previa oscurazione di ogni dato sensibile e personale inerente le parti e sostituzione degli stessi con la dicitura *omissis*, all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale, nonché alla sua notifica al debitore ed alla comunicazione al liquidatore, affinché questi provveda alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14/02/2023.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello

